



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 7 agosto 2020

Compensazioni orizzontali e verticali. Le regole

Rapido excursus sulle regole.

In generale, quando si effettuano dei **versamenti d'imposta eccedenti** quanto effettivamente dovuto, si genera un **credito d'imposta**, lo stesso può essere:

utilizzato in compensazione;

riportato a credito nella liquidazione successiva;

chiesto a rimborso.

Sempre in genere, la scelta è libera le modalità possono anche essere utilizzate contemporaneamente fino a concorrenza totale del credito.

Sulle compensazioni sono state aggiunti, nel tempo, limitazioni, controlli e vincoli allo scopo di limitare l'abuso colposo dell'istituto.

In materia di compensazioni, da un punto di vista operativo, possiamo definire tre soluzioni:

compensazione verticale del credito, in questo caso il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta, l'operazione è completamente libera da vincoli, peraltro tale operazione avviene senza utilizzare il modello F24

compensazione orizzontale del credito per un importo inferiore a 5.000 euro, l'operazione deve essere necessariamente eseguita utilizzando il modello F24, il credito è disponibile dal giorno successivo a quello di chiusura periodo d'imposta, non occorre visto di conformità;

compensazione orizzontale del credito per un importo superiore a 5.000 euro, in questo caso trovano efficacia i maggiori vincoli imposti dal nostro legislatore. La

dichiarazione deve essere munita del visto di conformità, il credito è utilizzabile dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione ed ovviamente occorre usare il modello F24. Si ricorda che il visto di conformità è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

Appare evidente che l'obbligo di utilizzazione del modello F24 mediante l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia, consente alla stessa di conoscere in tempo reale le movimentazioni.

